



**Università degli Studi di Messina**  
**Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione**

OGGETTO: Modifica “Regolamento per l’autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell’Ateneo”.

**Premesso che:**

- il “Regolamento per l’autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell’Ateneo” vigente, emanato con D.R. n.1520 del 3 luglio 2020, disciplina le procedure relative all’autorizzazione per i docenti e i ricercatori dell’Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell’art. 7 della legge 18 marzo 1958, n.311;
- l’art. 19, comma 1-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ha abrogato il predetto art. 7;

**Considerato che:**

- risulta ancora in vigore l’art. 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592, che così recita: “I professori hanno l’obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell’università o istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal Rettore o Direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d’ufficio”;
- il predetto art. 86, pertanto, contiene una norma sostanzialmente identica a quella abrogata e perfettamente in linea con le disposizioni del vigente regolamento che prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte del Rettore “previo parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore e ricercatore e sentito il Senato Accademico”;
- che il predetto art. 86 non può ritenersi tacitamente abrogato dall’art. 19 del decreto-legge n.76/2019, in quanto l’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale” (Preleggi) prevede che l’abrogazione tacita abbia luogo “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore” e che, nel caso di specie, non si tratta né di una nuova disposizione che regola l’intera materia né di una situazione di contrasto tra la nuova disposizione e la precedente, contenendo l’art. 19 una norma di abrogazione *tout court* del predetto art. 7, senza alcun contenuto di diritto positivo incompatibile o discordante;
- risulta, quindi, opportuno modificare, all’art. 1 “Ambito di applicazione”, la fonte normativa di riferimento del “Regolamento per l’autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell’Ateneo” sostituendo l’art. 7 della legge 18 marzo 1958, n.311, con l’art. 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione della modificazione del *"Regolamento per l'autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo"*, il cui testo aggiornato è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

*Allegato: "Regolamento per l'autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo"*

Il Responsabile della struttura proponente  
**Il Direttore Generale**  
**Avv. Francesco Bonanno**